

Convenzione per il servizio notificazioni

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di aprile presso la sede dell'Unione della Valconca sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Ruggero Gozzi, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell'Unione della Valconca, in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;
2. Edda Negri, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Gemmano, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. Fabio Forlani, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Mondaino, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
4. Valli Cipriani, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montefiore Conca, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
5. Nadia Fraternali, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montegridolfo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
6. Ruggero Gozzi, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montescudo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
7. Claudio Battazza, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Morciano di Romagna, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
8. Giuseppe Sanchini, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Saludecio, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
9. Christian D'Andrea, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Clemente, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

PREMESSO:

- che l'Unione della Valconca ed i Comuni di Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montescudo, Montegridolfo, Morciano di Romagna, Saludecio e San Clemente hanno espresso la volontà di attuare in forma associata, tramite l'Unione della Valconca, il **Servizio di notificazioni**, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

1. Unione della Valconca, deliberazione n. 5 del 22/04/2010;
2. Comune di Gemmano, deliberazione n. 9 del 20/02/1998;
3. Comune di Mondaino, deliberazione n. 80 del 28/11/2009;
4. Comune di Montefiore Conca, deliberazione n. 7 del 26/02/1998;
5. Comune di Montescudo, deliberazione n. 11 del 28/02/2003;
6. Comune di Montegridolfo, deliberazione n. 62 del 23/11/2009;
7. Comune di Morciano di Romagna, deliberazione n. 61 del 30/11/2009;
8. Comune di Saludecio, deliberazione n. 36 del 23/05/2003;
9. Comune di San Clemente, deliberazione n. 21 del 31/03/2003;

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART.1

Oggetto

1. Il Servizio di notificazioni, svolto dal 1° gennaio 1997 da questa Unione per conto dei Comuni di Gemmano, Montefiore Conca, Morciano di Romagna e San Clemente, è esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, anche ai Comuni di Mondaino, Monte Colombo, Montegridolfo, Montescudo e Saludecio.
2. Conseguentemente l'Unione della Valconca è titolare del relativo servizio e ne svolge le connesse funzioni in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, nel rispetto della relativa normativa.

ART. 2

Rappresentanza – Sede

1. La rappresentanza del servizio è dell'Unione della Valconca.
2. La sede operativa del servizio coincide con la sede dell'Unione della Valconca.

ART. 3

Finalità

1. Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione associata del servizio notificazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia anche attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali.
2. L'organizzazione del servizio associato tende a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 4

Durata

1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione della Valconca.
2. La stessa sostituisce, con la decorrenza di cui all'art. 1 comma 1, gli accordi in materia intercorsi precedentemente con i Comuni di Gemmano, Montefiore C. San Clemente e Morciano di Romagna.

ART. 5

Funzioni

1. L'esercizio unificato del servizio di riferisce alle attività proprie e necessarie per la notificazione degli atti, secondo le procedure disciplinate dall'ordinamento vigente.

ART. 6

Adempimenti

1. I Comuni convenzionati e l'Unione della Valconca, per quanto di loro competenza, adottano, per lo scopo, gli atti idonei ed opportuni per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

ART. 7

Organizzazione del servizio

1. Appositi atti approvati dai competenti organi dell'Unione, definiscono l'organizzazione del servizio, con particolare riferimento:
 - a) alle modalità di attuazione, che, in ogni caso, dovranno garantire lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità;
 - b) all'individuazione di idonea forma di gestione prevista dalla vigente normativa in materia, in via prioritaria in attuazione dell'art. 36 dello Statuto dell'Unione o anche attraverso gli strumenti di cui all'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Unione provvederà a notificare – oltre agli atti degli Enti terzi- anche gli atti dei Comuni convenzionati, con le seguenti modalità di spesa a carico di ciascun Ente richiedente la notifica:
 - a) Ordinanze e convocazioni degli organi politici: nessun onere di spesa a carico del Comune richiedente;
 - b) Altri atti: 50% dell'onere di spesa applicato ad Enti terzi, a carico del Comune richiedente.

ART. 8

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale del servizio è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.
2. Del pari, ogni riferimento alla competenza territoriale che leggi nazionali e regionali fanno relativamente al servizio, si intende esteso al territorio dell'Unione della Valconca.

ART. 9

Forme di consultazione

1. L'Ufficio di Presidenza, che viene all'uopo convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno o più Sindaci dei Comuni interessati, risolve eventuali problematiche inerenti il servizio.

2. A tali sedute l'Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare, con specifica competenza legale ed amministrazione, il responsabile del servizio e quanti altri l'Ufficio stesso ritenga necessario.
3. L'Unione trasmette ai Comuni convenzionati copia degli atti fondamentali assunti dai suoi competenti organi, relativi al servizio.

ART. 10

Reciproci obblighi e garanzie

1. I Comuni convenzionati, per quanto di loro competenza, adottano gli atti necessari e rimuovono ogni ostacolo per la gestione del servizio.
2. L'Unione garantisce il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici aventi valenza sul suo territorio che abbiano attinenza con le attività del servizio.

ART. 11

Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra le parti verranno stabiliti con appositi atti su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, tenendo conto delle peculiarità del servizio, fermo restando la necessità di mantenere l'equilibrio economico-finanziario annuale dell'Unione stessa e dei Comuni che la compongono.
2. A tal fine, i proventi derivanti dalle attività del servizio verranno introitati dall'Unione e dalla stessa utilizzati, nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione, stabiliti ai sensi della normativa vigente.
3. Le eventuali spese a carico dei bilanci comunali dovranno essere approvate dal competente organi degli enti interessati, sulla base di un piano generale di riparto delle spese che l'Ufficio di Presidenza trasmetterà tempestivamente ai Comuni, in attuazione di quanto disposto al comma 1.

ART. 12

Formazione e aggiornamento del personale

1. L'Unione persegue la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti addetti al servizio, per assicurare il buon andamento, l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. A tal fine l'Unione, secondo le indicazioni fornite dal responsabile del servizio e compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento del relativo personale.

ART. 13

Beni mobiliari e strumentali

1. I Comuni convenzionati, qualora proprietari di beni mobiliari e strumentali adibiti, al momento della sottoscrizione del presente atto, al servizio dagli stessi gestito, ne concedono l'uso, con apposito atto, all'Unione della Valconca.

ART. 14

Modifiche della convenzione

1. La presente convocazione può essere adeguata, modificata ed integrata in ogni tempo, secondo le esigenze del caso, con apposite deliberazioni dei consigli degli enti convenzionati.
2. In caso di esercizio del recesso di cui al successivo art. 15, la presente convenzione è adeguata con la procedura prevista nel comma 1.

ART. 15

Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti associati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta comunicazione.
3. Con il recesso l'ente recedente rinuncia automaticamente alla dotazione strumentale e mobiliare, acquistata dall'Unione in costante della presente convenzione. In tal caso si applica l'art. 6 dello Statuto.
4. Il recesso dall'Unione della Valconca comporta il recesso dalla presente convenzione. In tal caso si applica l'art. 6 dello Statuto.

ART. 16

Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa se viene espressa da parte degli enti associati, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. In tal caso, qualora non venga attuata la fattispecie di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, viene costituito apposito gruppo di liquidazione, partecipato da un dipendente per ogni ente interessato, per la definizione dei rapporti giuridici in essere, dell'assegnazione della dotazione strumentale ed organica del personale agli enti partecipati e di quant'altro necessario.
3. Solo ad avvenuta attuazione condivisa di quanto previsto al precedente comma 2, la presente convenzione s'intenderà sciolta.

ART. 17

Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno esplicito riferimento allo Statuto dell'Unione ed alla vigente normativa in materia.

ART. 18

Controversie

1. Le eventuali controversie tra gli enti contraenti, che non siano componibili con spirito di collaborazione dall'Ufficio di Presidenza, sono decise da un collegio arbitrale composto da un rappresentante nominato dall'Unione della Valconca, da un rappresentante dell'Ente dissenziente e da un dipendente nominato di comune accordo, ovvero, in difetto dal Presidente del Tribunale di Rimini, che funge da presidente.
2. Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.

ART. 19

Normativa transitoria

1. Fino a quando non viene raggiunta la piena operatività della presente convenzione, si applica l'art. 8 comma 3, dello Statuto.

ART. 20

Registrazione

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.

Letto, confermato e sottoscritto:






















